



Automobile Club Biella

DETERMINAZIONE N. 23 DEL 15/03/2021

IL DIRETTORE

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'Automobile Club Biella deliberato dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 12.03.2002;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Biella approvato, dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 17 ottobre 2019 ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Automobile Club Biella adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 9 settembre 2009 e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 7 giugno 2010;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2021, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2020;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Automobile Club Biella il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Direttore definisca il budget di gestione di cui all'art.4 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTA la determinazione n. 58 del 29 novembre 2020 con la quale il Direttore dell'Ente ha predisposto il budget di gestione per l'esercizio 2021;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Direttore n. 59 del 22.12.2010

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 ottobre 2019 sono stati pubblicati i Regolamenti della Commissione europea (UE) 2019/1827, (UE) 2019/1828, (UE) 2019/1829 e (UE) 2019/1830, che modificano dal 1 gennaio 2020 le soglie di rilevanza comunitaria previste per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni fissate, rispettivamente, dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE;

CONSIDERATO che, per effetto dei sopra richiamati Regolamenti, **dal 1 gennaio 2020 la soglia di rilevanza comunitaria, valide per il biennio 2020/2021, per gli appalti pubblici di forniture e servizi nei settori ordinari è pari ad € 214.000,00;**

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015, dal D.lgs. n.10/2016 e in ultimo dall'**articolo 1, comma 130, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di Bilancio 2019)** che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTI l'art. 2, comma 3 e l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il Codice di comportamento dell'Automobile Club Biella, deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26 marzo 2014 e modificato nella seduta del 29 ottobre 2015;

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell'art.1 della legge 6 novembre 2012, n.190 ed adottato con delibera Presidenziale n° 2 del 30/01/2020 e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Ente nella seduta del 18 febbraio 2020;

VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'art.36, comma 2) lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che con la presente determinazione viene individuato e nominato il **RUP nella persona del Dr. Giuseppe De Masi¹** – Direttore ad interim dell'Ente;

CONSIDERATA la necessità di procedere con un intervento di disinfestazione supplementare con gel contro blatella germanica presso i locali della Sede dell'Ente;

CONSIDERATO che è stato richiesto un preventivo per il servizio in oggetto società **ANTICIMEX Srl di Milano**;

VISTO il preventivo pervenuto dalla società **ANTICIMEX Srl di Milano**, che ha quantificato la spesa in €. 150,00;

¹ Non si riscontrano situazioni di conflitto, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e dell'articolo 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016

RITENUTO di ricorrere ad un affidamento diretto, interpellando il suddetto soggetto;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. **Z783101092**;

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'affidamento del servizio supplementare con gel contro blatella germanica presso i locali della Sede dell'Ente, con affidamento diretto alla società ANTICIMEX Srl di Milano.

Il corrispettivo della fornitura è stimato in €. 150,00 oltre IVA.

L'onere della spesa sarà imputato **CP01020020 – Spese Pulizie Locali del Budget 2021.**

Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della legge 190/2012.

Il sottoscritto infine dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e in particolare:

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del c.p., ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi;
- di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, dall'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- di non svolgere e di non avere svolto funzione o incarico tecnico o amministrativo relativo al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
- di non incorrere, allo stato e per quanto di mia conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico relativo al provvedimento in oggetto;

Si dà atto, infine, che il pagamento della fattura sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

IL DIRETTORE ad interim
(Dr. Giuseppe De Masi)